



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro

PON IOG

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

Misura 7.2

Supporto per l'accesso al credito agevolato
(Fondo rotativo "Garanzia per i Giovani in Liguria")

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

GARANZIA PER I GIOVANI IN LIGURIA



1. Il contesto normativo di riferimento

Le presenti Disposizioni Applicative trovano riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- la legge 24 giugno 1997 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);
- la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
- il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 che interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
- la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- il Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 prorogato ai sensi dell'articolo 56, comma 4 della l.r. 18/2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n.1391 "Approvazione indirizzi e metodologie per l'adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e somme forfettarie - di cui al Reg. (CE) N. 396/2009 e Linee Guida per i controlli di operazioni finanziate con U.C.S.";
- le Linee Guida regionali sulla Piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani (14/019/SR01/C9) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 febbraio 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2015 n. 233 "Linee guida e disposizioni attuative adottate con la d.G.R. 1518/2014: adeguamenti normativi alle disposizioni che regolamentano l'attuazione della programmazione comunitaria FSE 2014-2020".
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 3 novembre 2016 di approvazione "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi" del POR FSE 2014-2020;

- il decreto del dirigente n. 5133 del 4 novembre 2016 di approvazione del “Manuale delle procedure relative ai processi e controlli dell'Autorità di Certificazione - F.S.E. - Programmazione 2014/2020 e delle check list relative.
- il decreto del Dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016 di approvazione del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della regione Liguria";
- la deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2017 n. 287 Approvazione dei nuovi Indirizzi Operativi dei servizi al lavoro resi dai centri per l'impiego della Regione Liguria in attuazione del D.Lgs 150/2015, approvati con DGR 774/2016.

Le presenti Disposizioni di Applicazione sono inoltre strettamente correlate ai seguenti atti con i quali si integrano e a cui fanno espresso riferimento:

- il decreto del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709\Segr. D.G.\2014 dell'8 agosto 2014 (versione consolidata) concernente il «Bonus occupazionale» del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani;
- il decreto del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10\Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015 di adozione di una nuova metodologia di definizione del sistema per la profilazione degli iscritti al portale nazionale o ai portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costituzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utente, per misure di politica attiva erogate successivamente al 1° febbraio 2015;
- i decreti del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11\Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, licenziato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2015, e n. 169\II\2015 del 28 maggio 2015 con i quali è integrato e modificato il decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 concernente la disposizione per la fruizione del “bonus occupazionale” del PON - IOG che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende altresì cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2014, n.503 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani;

- la deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2014, n.703 con la quale è stato approvato il “Piano di attuazione regionale di cui alla Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvata con DGR 503/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2014, n.950 con la quale sono stati approvati gli atti necessari per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano di Attuazione Regionale approvati con le citate deliberazioni 503/2014 e 703/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 466 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni del Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvato con la d.G.R. 703/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2016, n. 11 con la quale sono state approvate sia la riprogrammazione delle risorse finanziarie e che le integrazioni al Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvato con d.G.R. 703/2014 e modificato dalla d.G.R. 466/2015
- il decreto dirigenziale della Regione Liguria 4 agosto 2014, n.2292 con la quale è stato approvato il Formulario, il Patto di Servizio e il Piano di Azione Individuale ai sensi della deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;
- il decreto del Dirigente n. 1168 del 15 marzo 2016 di Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria del Programma "Garanzia per i Giovani in Liguria" già approvate con decreti del Dirigente n.2353/2014, n.133/2015, n.2399/2015 e n. 3565/2015;
- il decreto del Dirigente n. 1938 del 26 aprile 2016 di Approvazione del Manuale per il controllo degli interventi del Programma “Garanzia per i Giovani - Liguria”;
- il decreto del Dirigente n. 2929 del 21 giugno 2016 di Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la Gestione e il Controllo degli interventi del Programma “Garanzia per i Giovani in Liguria” approvate con Decreti del dirigente 264/2015 e 3564/2015;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 956 del 18 ottobre 2016 di Affidamento dell’incarico al Dott. Copello Giovanni per la Valutazione Ex Ante degli strumenti finanziari da attivare nell’ambito della misura 7 – Programma Garanzia Giovani in Liguria. Importo di spesa €19.250,00.= Iva inclusa;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 20 dicembre 2016 di Approvazione della Valutazione Ex Ante e avvio della Misura 7 per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità del Programma Garanzia per i Giovani in Liguria mediante l’affidamento a FILSE SpA della gestione degli strumenti finanziari;

- il decreto del Dirigente n. 1529 del 29 marzo 2017 di Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria del Programma “Garanzia per i Giovani in Liguria” già approvate con decreti del Dirigente n. 2353/2014, n. 133/2015, n. 2399/2015, n. 3565/2015 e n. 1168/2016;
- il decreto del Dirigente n. 1529 del 29 marzo 2017 di Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria del Programma “Garanzia per i Giovani in Liguria” già approvate con decreti del Dirigente n. 2353/2014, n. 133/2015, n. 2399/2015, n. 3565/2015 e n. 1168/2016;

Ed inoltre le seguenti Circolari e note della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- la nota protocollo 40/19217 del 23 maggio 2014 “Attuazione della YEI- Nota del Coordinamento delle Regioni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni;
- la nota protocollo 40/25537 del 4 luglio 2014 “Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni;
- la nota protocollo 40/28386 del 28 luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni;
- la nota protocollo 0001603 del 9 dicembre 2014 di aggiornamento del “Vademecum degli Stati nel Programma Garanzia per i Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni.
- la comunicazione del 10 aprile 2015 della Segreteria della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di trasmissione della tabella “Garanzia Giovani – UCS Tirocini Transnazionali” per il calcolo dell’indennità di mobilità geografica misura 5 (tirocini extracurricolari);
- la nota della Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali protocollo n. 39/0008835 del 21 aprile 2015 avente oggetto “Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani. Risposta ai quesiti” con riferimento a questioni relative all’attuazione delle singole misure;
- la Circolare Ministeriale 23 dicembre 2015, n. 34 D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo n. 0002670 del 24 febbraio 2016 recante “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Il Fase Garanzia Giovani”

Si richiamano infine:

- il DM 176/2014 (“Disciplina del microcredito, in attuazione dell’art. 111, comma 5, del D.lgs 1/09/1996 n. 385);
- Il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.;
- Nonché la D.G.R. del 4 agosto 2017, n. 702 con la quale è stato approvato il testo della Convenzione con FI.L.SE. spa per la gestione delle procedure operative della Misura 7.2 – Autoimpiego e Autoimprenditorialità

2. Obiettivi

La misura 7.2 del Programma “Garanzia per i Giovani in Liguria” ha la finalità di sostenere con interventi sulla liquidità delle imprese, mediante la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero, l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani ai quali la misura stessa sia stata assegnata con il Piano di Azione Individuale.

Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati a promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego.

A favore di tali giovani è messo a disposizione uno strumento finanziario che facilita l’avvio dell’idea imprenditoriale e l’accesso al credito connesso ad un servizio di sostegno al post start up per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Per sostenere e facilitare le nuove iniziative imprenditoriali - e nello stesso tempo ridurre il rischio - sono previsti servizi di supporto per i successivi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, in particolare in relazione a:

analisi delle soluzioni per l'avvio del processo di produzione/erogazione;

implementazione del modello di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria e della gestione del personale;

individuazione delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;

soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi;

svolgimento delle attività di rendicontazione;

definizione dei prezzi e delle strategie di vendita.

3. Soggetti destinatari

Sono destinatari delle misure e dei percorsi nell'ambito del programma Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni italiane domiciliati nella Regione Liguria, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, che posseggano, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
2. essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per i "lavoratori a rischio di disoccupazione" di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - "D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni";
3. non essere beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di solidarietà, in quanto trattasi di tutele in costanza di rapporto di lavoro;
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
5. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
6. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Possono accedere alla misura 7.2 i giovani di cui al precedente capoverso che:

- a) al momento della presentazione della domanda abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani ed abbiano concluso il percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1;
- b) al momento della adesione a Garanzia Giovani avessero un'età compresa tra i 18 e i 29 anni ed i requisiti di legge e i titoli professionali necessari all'esercizio dell'attività agevolata;
- c) al momento della presentazione della domanda abbiano la residenza o eletto domicilio sul territorio della Regione Liguria.

4. Soggetti beneficiari

Le domande possono essere presentate dai sopracitati soggetti destinatari in forma di:

- imprese individuali, società di persone, società di capitali a responsabilità limitata semplificata, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti purché inattive;
- aspiranti imprenditori, a condizione che si costituiscano entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, nelle forme giuridiche di cui al punto precedente.

Le forme societarie ed associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche.

I soggetti beneficiari qualora tenuti all'iscrizione in CCIAA o negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti Organi di vigilanza, ma non iscritti al momento della domanda, dovranno iscriversi in CCIAA o negli appositi registri o albi entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato.

Il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione.

I soggetti beneficiari dovranno essere attivi entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione.

Per le iniziative presentate nella forma di **impresa individuale** - intesa quale persona fisica che svolge attività professionale o di impresa e che risponde con i propri beni per le obbligazioni dell'impresa stessa - il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) localizzare la sede legale e operativa della futura attività nel territorio della regione Liguria;
- b) non essere stato rinviato a giudizio e di non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;
- c) dichiarare di non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale;
- d) non essere sottoposti a procedure esecutive o concorsuali;
- e) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) non deve aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, abbia proceduto:
 - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Per le iniziative presentate nella forma **societaria o di associazione professionale** il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) localizzare la sede legale e operativa oggetto dell'intervento nel territorio della regione Liguria;
- b) dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale;
- c) non essere sottoposti a procedure esecutive o concorsuali;
- d) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Le iniziative in forma societaria/associativa debbono riguardare compagini composte totalmente o prevalentemente – di soci e di capitale - da giovani NEET che hanno partecipato alla misura 7.1. In

ogni caso, tali giovani devono avere la maggioranza assoluta nel numero di soci e di quote di partecipazione. Nel caso di società costituenda, la medesima deve costituirsi entro la data di sottoscrizione del contratto con le modalità di cui sopra.

Il giovane NEET che ha partecipato alla misura 7.1:

- nel caso di società in accomandita, deve essere accomandatario;
- nel caso di società, deve trovare occupazione stabile e prevalente nell'iniziativa imprenditoriale proposta;
- nel caso di cooperative, deve essere il Presidente.

Inoltre, con singole dichiarazioni i soci e gli associati sono tenuti a dichiarare di:

- non essere stati rinviati a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;
- non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che abbiano proceduto:
 - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Uno stesso destinatario può partecipare alla presentazione di una sola domanda di agevolazione e, in ogni caso, non può partecipare – sia in qualità di titolare di impresa che di socio – a più di una iniziativa per la quale si effettua domanda sulle presenti Disposizioni di applicazione. In tal caso le domande eventualmente presentate successivamente alla prima verranno rigettate.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui alle presenti Disposizioni di applicazione, le imprese controllate ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

5. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili le iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda riferibili a tutti i settori della produzione di beni fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- servizi alla persona;
- servizi per l'ambiente;
- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;

- servizi alle imprese;
- manifatturiere ed artigiane;
- associazioni e società di professionisti;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'art. 1.1, lettera c), punti i e ii del Reg UE 1407/2013;
- commerciale a dettaglio e all'ingrosso.

Sono esclusi dai benefici delle presenti Disposizioni di applicazione i soggetti che alla data di domanda e sino alla conclusione del Piano di Intervento:

- a- operano nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento UE 1407/2013;
- b- operano nel settore della sanità;
- c- presentino progetti che vedano la partecipazione come partner aziendale di organismi di formazione o organismi di diritto pubblico ed impresa a partecipazione maggioritaria pubblica;
- d- svolgano attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- e- svolgano attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizione comunitarie anche con particolare riferimento agli interventi riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa relative al mercato immobiliare, ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

6. Localizzazione

Gli interventi ammessi ad agevolazione devono interessare strutture operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, che, al momento della sottoscrizione del contratto di cui alla presente agevolazione, risultino nella piena disponibilità del soggetto Beneficiario.

7. Progetti finanziabili

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli interventi finalizzati alla creazione di piccole nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso il rilevamento di una microimpresa già avviata o un ramo di essa. Entro 10 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento devono essere fatturate tutte le spese - che non costituiscono spese ammissibili, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - previste dal Piano di intervento per il quale è stato conferito il finanziamento agevolato. Le spese facenti parte del Piano di intervento concorrono al Piano di intervento medesimo nel limite del loro valore, IVA inclusa. Le spese facenti parte del piano di intervento non costituiscono spese ammissibili, ma la base per la quantificazione della dimensione del progetto. Le spese per il circolante possono far parte del Piano di intervento nel limite del 75% del valore del Piano di intervento medesimo. Quanto ricompreso nel Piano di Intervento deve essere strettamente funzionale all'attività finanziata e direttamente collegato al ciclo produttivo.

L'Intervento proposto ed ammesso non può essere inferiore a Euro 10.000,00.

Tutti gli interventi devono essere definiti al momento della presentazione della domanda coerentemente con il Piano di Intervento descritto nella medesima ed il Business Plan Allegato B.

8. Piano di Intervento

Sono ammissibili i Piani di Intervento relativi alle iniziative di cui al paragrafo precedente. Piani di intervento che possono anche prevedere somme finalizzate a capitale circolante correlate organicamente al Piano di Intervento, nella misura massima del 75% dell'intervento stesso.

Tutta la documentazione di spesa – che non costituisce spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - facente parte del Piano di Intervento deve essere intestata al soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato.

La conclusione del Piano di intervento coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa – che non costituisce spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - afferente al Piano di Intervento.

Non possono far parte del Piano di Intervento, tra le altre:

- le spese fatturate al soggetto Beneficiario, dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche del soggetto Beneficiario, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese fatturate al soggetto richiedente da altra impresa che si trovi con il primo, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambi siano partecipati, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese per acquisto di beni usati o rigenerati, qualora privi garanzia di rivenditore autorizzato o di idonea perizia asseverata attestante il relativo valore;
- le spese per acquisto di immobili, terreni;
- la spese per l'acquisto di mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

Le modalità di pagamento ammissibili sono limitate a bonifico, RID, ricevute bancarie e cambiali, assegni bancari e circolari e di credito con addebito sul conto corrente bancario intestato al Beneficiario del finanziamento - aperto presso una Banca Convenzionata con F.I.L.S.E. (tra quelle elencate sul sito www.filse.it) o presso altra Banca - ed utilizzato in via esclusiva sia per l'accreditamento delle somme relative al finanziamento agevolato di cui alle presenti Disposizioni di applicazione, che per l'utilizzo delle medesime somme per il pagamento delle spese afferenti il Piano di Intervento.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà indicato nei provvedimenti di concessione dell'agevolazione.

9. Intensità e forma dell'agevolazione

Il Fondo opera, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, mediante le modalità di cui alle lettere a) e b) sotto esposte:

- a) Il Fondo opera mediante la concessione di finanziamenti agevolati per fornire ai beneficiari la liquidità necessaria alla realizzazione di un Piano di Intervento.

Il finanziamento agevolato è richiesto a F.I.L.S.E. nella misura del 100% del Piano di Intervento. Il Piano di intervento ed il relativo finanziamento agevolato non potranno essere di importo inferiore ad Euro 10.000,00 e di importo superiore ad Euro 25.000,00.

Il finanziamento agevolato – esperiti i doveri amministrativi da parte di F.I.L.S.E., tra cui la verifica della regolarità contributiva - viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed ha una durata di 7 anni - con rate trimestrali posticipate costanti, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

La prima rata scadrà al termine del trimestre di sottoscrizione del contratto. Le prime quattro rate trimestrali saranno di solo pre-ammortamento. Il finanziamento agevolato è regolato al tasso fisso nominale annuo dello 0% (zero per cento) e non è assistito da garanzie.

- b) Il Fondo opera mediante l'attivazione di servizi di sostegno anche al fine di ridurre il rischio connesso all'avvio di nuove imprese e del miglior esito dell'intervento nella fase di avvio dell'iniziativa sono previsti servizi di sostegno, forniti direttamente da F.I.L.S.E., avvalendosi di proprio personale e - attraverso apposite convenzioni da stipularsi previo avviso di evidenza pubblica - della collaborazione delle associazioni imprenditoriali per quanto attiene le consulenze specialistiche, per un periodo massimo di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento. I servizi hanno l'obiettivo di accompagnare il Beneficiario durante l'attuazione del Piano di Intervento e di rafforzarne le competenze gestionali in fase di start up della iniziativa.

Tale attività sarà svolta con contatti a distanza e con incontri individuali e/o collettivi presso le sedi F.I.L.S.E., presso le sedi del soggetto beneficiario o presso le sedi delle associazioni imprenditoriali per quanto attiene le consulenze specialistiche. In ogni caso sono previsti per ogni Beneficiario:

- 1) n. 3 incontri programmati obbligatori da effettuarsi:
 - il 1° in occasione della sottoscrizione del contratto, da tenersi presso la sede F.I.L.S.E.;
 - il 2° e il 3° entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto al fine di verificare lo stato avanzamento dell'iniziativa e l'effettiva operatività del Beneficiario (di cui uno da tenersi presso la sede operativa del Beneficiario e l'altro presso F.I.L.S.E.);

- 2) Assistenza continuativa a distanza su richiesta del Beneficiario relativamente ai temi specifici della gestione dell'iniziativa imprenditoriale;
- 3) n. 2 incontri da effettuarsi su richiesta del Beneficiario.

Sono altresì previste a favore dei beneficiari consulenze specialistiche per un numero medio di 7 ore a beneficiario, da erogarsi a cura delle associazioni imprenditoriali sulla base delle esigenze specifiche del beneficiario stesso, in particolare, fra l'altro, in merito a problemi tecnici specifici, adempimenti amministrativi, contabili, contributivi e previdenziali, analisi di mercato, organizzazione dell'impresa, aspetti finanziari.

L'agevolazione di cui alle precedenti lettera a) e b) opera ai sensi del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013) entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'agevolazione di cui alla precedente lettera a) non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente al finanziamento agevolato; *è tuttavia cumulabile con altre agevolazioni sui singoli costi sostenuti nell'ambito del progetto, in quanto essi non rappresentano costi ammissibili ai fini della presente agevolazione.*

Ai fini della quantificazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) si considera l'intero importo erogato ai fini della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

L'agevolazione di cui alla precedente lettera b) è costituita da un contributo a fondo perduto equivalente al valore dei servizi di sostegno erogati al beneficiario e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente ai servizi di sostegno fruiti con le presenti Disposizioni di applicazione.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di Euro 200.000,00 (o di Euro 100.000,00 nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda di finanziamento e di sottoscrizione del contratto - attestante gli aiuti in "de minimis" concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando, in sede di redazione della Domanda di agevolazione, gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line". L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione).

10. Presentazione delle Domande

Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito dedicato www.garanzigiovaniliguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 22/01/2017 e sino al giorno 30/03/2018 e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 08/01/YY/2017.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o inviate al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica di una costituenda società/associazione, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dalla persona fisica che rivestirà il ruolo di rappresentante legale della costituenda società/associazione.

11. Documentazione obbligatoria

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) documento di accompagnamento con assesment delle competenze e conoscenze compilato e rilasciato a cura delle A.T. convenzionate in Garanzia Giovani;
- b) business plan rilasciato dalla AT sulla base della scheda di cui all'Allegato B;
- c) documentazione relativa a patrimonialità ed affidamenti (Allegato C);
- d) curriculum proponenti.

La domanda non sarà ritenuta ammissibile in caso di assenza di uno dei documenti sopra indicati.

Nel caso in cui uno dei documenti sopra richiamati risultasse incompleto, F.I.L.S.E. procederà all'istruttoria sulla base delle informazioni agli atti riservandosi di richiedere ulteriori integrazioni, La richiesta di

integrazioni avverrà ai sensi della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011

12. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di esaurimento dei Fondi disponibili e di più domande inviate nella stessa data, si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un Notaio. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione di dati e di informazioni, il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base delle informazioni agli atti.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, al soggetto richiedente, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente, al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dalle presenti Disposizioni di applicazione per l'invio della documentazione obbligatoria, da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni delle Disposizioni di applicazione in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del

termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento di attuazione, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:

- a verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni di applicazione;
- b le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla verifica di merito, articolata in due fasi:
 - b1 - analisi della domanda presentata;
 - b2 - colloquio con il richiedente l'agevolazione, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari, fabbisogno formativo e di sostegno allo sviluppo di impresa. Nel corso del colloquio FI.L.S.E. si riserverà la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato. La mancata partecipazione al colloquio nelle date che verranno comunicate da FI.L.S.E. comporterà il rigetto della domanda, qualora non effettuato entro 30 giorni dalla data ultima proposta da FI.L.S.E..

Nella fase di valutazione di merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base di quanto indicato nella tabella sottostante, che determina l'ammissione o la non ammissione ad agevolazione. Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale 28 in relazione ai criteri sotto elencati:

Macro ambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio
Caratteristiche del soggetto proponente	a) Idea di impresa e adeguatezza / coerenza delle competenze possedute dal socio/dai soci per grado di istruzione e pregressa esperienza	a.1) Descrizione dell'idea di impresa	Non completa e coerente	0
			Parzialmente completa e coerente	3
			Completa e coerente	6
		a.2) coerenza del percorso formativo rapportato al progetto imprenditoriale proposto	competenze non adeguate/assenti	0

	lavorativa		Competenze parzialmente adeguate	3
			Competenze coerenti	6
	a.3) coerenza delle esperienze professionali e qualifiche relative alle competenze tecniche rapportate alle dimensioni e complessità del progetto imprenditoriale proposto	Competenze non adeguate	0	
		Competenze parzialmente adeguate	3	
			Competenze adeguate	6

Qualità della proposta	b) Fattibilità tecnica e operativa del progetto imprenditoriale proposto	b.1) descrizione del prodotto/servizio	Prodotto/servizio non descritto	0
			Prodotto/servizio sufficientemente descritto	1
			Prodotto/servizio descritto in modo completo	2
		b2.) requisiti soggettivi ed autorizzativi per svolgimento attività	Non presenti	0
			Presenti	2
		b3) completezza e idoneità dell'assetto produttivo del progetto imprenditoriale	L'assetto produttivo e la struttura organizzativa non sono adeguatamente descritti o risultano del tutto incoerenti	0
			L'assetto produttivo e la struttura organizzativa sono sufficientemente descritti e sostanzialmente coerenti	3
			L'assetto produttivo e la struttura organizzativa sono ben descritti e pienamente coerenti	6
		c) Potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie di marketing	c.1) Analisi dell'area geografica di riferimento	Non Attendibile
	Parzialmente attendibile			3
	Attendibile			6
	c.2) definizione target clientela		Non attendibile e coerente	0
			Parzialmente attendibile e coerente	3
			Attendibile e coerente	6
	c.3) Analisi concorrenza		Non correttamente individuata	0
			Parzialmente individuata	3
Puntualmente individuata			6	
c.4) Barriere all'ingresso	Alte		0	
	Medio basse		1	

			Strategie di marketing deboli e incoerenti	0
		c.5) Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio prezzo comunicazione distribuzione	Strategie di marketing potenzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti	3
			Strategie di marketing appropriate e coerenti	6
	d) Sostenibilità economica e finanziaria	d.1) Attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari dell'iniziativa	Il prospetto fonti/impieghi non è equilibrato	0
			Il prospetto fonti/impieghi è parzialmente equilibrato	2
			Il prospetto fonti/impieghi è equilibrato	4
		d.2) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità	Le previsioni di redditività non sono attendibili e/o i fatturati previsti non assicurano la copertura dei costi che dovranno essere sostenuti e pertanto non si evidenzia una sufficiente redditività	0
			I fatturati previsti sono parzialmente attendibili e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa evidenziando una sufficiente redditività	3
			I fatturati previsti sono attendibili e consentono la copertura della normale gestione operativa e una adeguata redditività	6
		Punteggio minimo per l'ammissibilità 28 punti		

Per le valutazioni relative agli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione, FI.L.S.E. costituirà un Comitato Tecnico formato da 3 esperti qualificati in materia, di cui due individuati da Regione e uno individuato da FI.L.S.E..

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati, sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, FI.L.S.E. potrà avvalersi di esperti esterni di settore.

Ai fini della concessione, nonché dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, FI.L.S.E. verificherà la regolarità contributiva.

13. Provvedimento di concessione dell'agevolazione

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le condizioni da assolvere per il perfezionamento del provvedimento stesso. FI.L.S.E. trasmette, tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), il provvedimento di concessione stesso, che entro la sottoscrizione del contratto di cui al successivo paragrafo 14 dovrà essere accettato con comunicazione formale, firmata digitalmente, a mezzo del sistema Bandi on line o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC). In caso di mancata accettazione nei termini FI.L.S.E. comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

Il perfezionamento del provvedimento di concessione dell'agevolazione è condizionato, oltre che all'avvio delle attività volte alla realizzazione dell'intervento, a quanto segue:

1. costituzione della società ed iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, se non ancora costituita o non ancora iscritta, laddove applicabile;
2. regolare apertura di partita IVA (per le iniziative in forma di Impresa individuale);
3. indicazione di un conto corrente utilizzato in via esclusiva sia per l'accreditamento delle somme relative al finanziamento agevolato di cui alle presenti Disposizioni di applicazione, che per l'utilizzo delle medesime somme per il pagamento delle spese afferenti il Piano di Intervento intestato al soggetto sottoscrittore il finanziamento di cui al successivo paragrafo 14;
4. presentazione di richiesta formale di erogazione e di sottoscrizione del finanziamento di cui al successivo paragrafo 14.

Quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere prodotto entro la sottoscrizione del contratto e comunque entro il 15/06/2018, pena la decadenza del provvedimento stesso.

14. Sottoscrizione contratto

Il Beneficiario dovrà, previa richiesta formale del medesimo a F.I.L.S.E. (a mezzo del sistema Bandi on line), sottoscrivere un contratto di finanziamento con F.I.L.S.E. medesima entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione e, comunque entro il 15/06/2018, pena revoca del finanziamento agevolato e decadenza da ogni beneficio. Al momento della precitata richiesta il beneficiario dovrà produrre documento, fiscalmente regolare, attestante la disponibilità dell'unità locale sede dell'intervento finanziato.

15. Modalità di erogazione

Modalità di erogazione del finanziamento di cui al paragrafo 9 lettera a):

Il finanziamento agevolato sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente all'avvenuto perfezionamento del provvedimento di concessione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e previa richiesta di erogazione, con allegata copia del titolo di disponibilità relativo alla struttura operativa sede dell'intervento.

Modalità di erogazione degli interventi di supporto di cui al paragrafo 9 lettera b):

Per quanto concerne gli interventi di supporto, a ciascun beneficiario sarà assegnato un tutor avente il compito di fornire l'assistenza descritta, anche avvalendosi della collaborazione degli altri assistenti e di esperti in ambiti specifici.

16. Modalità di rendicontazione

La rendicontazione da effettuarsi a mezzo del sistema Bandi on Line, dovrà essere prodotta entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento dovrà contenere:

- a) la "Relazione finale" attestante la coerenza del Piano di intervento realizzato con il Piano ammesso ad agevolazione;
- b) "Dettaglio delle spese" facenti parte del Piano di intervento realizzato con l'indicazione - a dimostrazione della corrispondenza dimensionale del progetto realizzato a quello finanziato - dell'importo relativo ai titoli di spesa (IVA inclusa), non inferiore al 25% del finanziamento, e dell'importo relativo al circolante;

e dovrà essere corredata da:

1. "Documentazione fotografica" del Piano di intervento realizzato;
2. Copia dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera b) debitamente quietanzati o corredata da apposita lettera di quietanza del fornitore.

Tutta la documentazione di spesa – che non costituisce spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - facente parte del Piano di Intervento deve essere intestata al soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato.

FI.L.S.E. procederà, a seguito della rendicontazione finale, all'effettuazione di apposita visita di controllo presso la sede del Beneficiario che dovrà accertare la presenza e la corretta funzionalità dei beni afferenti al Piano di Intervento.

17. Obblighi del Beneficiario

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione prevede l'assunzione dei seguenti obblighi volti all'erogazione dell'agevolazione di cui al paragrafo 9 lettera a), ovvero fornire ai beneficiari la liquidità necessaria alla realizzazione di un Piano di Intervento:

1. entro la data di sottoscrizione del contratto di cui al precedente paragrafo 14 e comunque entro il 15/06/2018 accettare il provvedimento stesso con comunicazione formale, firmata digitalmente, a mezzo del sistema Bandi on line o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC);
2. entro la data di sottoscrizione del contratto di cui al precedente paragrafo 14 e comunque entro il 15/06/2018:
 - costituirsi ed iscriversi al Registro delle imprese se non ancora costituita o non ancora iscritta, laddove applicabile;
 - aprire partita IVA (per le iniziative in forma di impresa individuale);
 - indicare un conto corrente utilizzato in via esclusiva sia per l'accreditamento delle somme relative al finanziamento agevolato di cui alle presenti Disposizioni di applicazione, che per l'utilizzo delle medesime somme per il pagamento delle spese afferenti il Piano di Intervento intestato al soggetto sottoscrittore del finanziamento di cui al precedente paragrafo 14;
 - presentare richiesta formale di erogazione e di sottoscrizione del finanziamento di cui al precedente paragrafo 14.

E' fatto obbligo con la liquidità eventualmente ottenuta dall'agevolazione di cui al paragrafo 9 lettera a), ai soggetti beneficiari di realizzare il Piano di Intervento ed adempiere a quanto previsto nel provvedimento di concessione, ivi compreso il rispetto dei tempi e delle modalità per l'attuazione dell'iniziativa.

E inoltre fatto obbligo di:

- a) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nel predetto provvedimento di concessione, nonché di quanto prescritto da successive determinazioni e nel contratto di finanziamento;

- b) sottoscrivere il contratto di finanziamento con FI.L.S.E. entro 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. dell'agevolazione e, comunque, entro il 15/06/2018 e di essere attivi entro 120 dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione medesimo;
- c) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al Beneficiario del finanziamento concesso;
- d) eseguire il piano di intervento entro 10 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento coerentemente con le finalità previste;
- e) produrre la rendicontazione finale entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- f) mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità sino alla data di sottoscrizione del finanziamento, ad eccezione del requisito relativo all'età anagrafica;
- g) non trasferire fuori Liguria, alienare o destinare ad usi diversi a qualsiasi titolo - salvo autorizzazione di FI.L.S.E. - i beni facenti parte del Piano di Intervento nei 3 anni successivi alla data di sottoscrizione del finanziamento;
- h) mantenere la sede operativa interessata all'intervento nel territorio regionale e non cessare l'attività produttiva finanziata nel territorio ligure nei 3 anni successivi alla data di sottoscrizione del finanziamento e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;
- i) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali al Piano di Intervento presentato, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E.;
- j) realizzare un Piano di Intervento ammissibile non inferiore al 75% di quello ammesso ad agevolazione;
- k) rispettare le modalità di pagamento di quanto relativo all'Intervento finanziato, così come previste delle presenti Disposizioni di applicazione;
- l) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale dell'intervento finanziato;
- m) conservare a disposizione della Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, la documentazione originale relativa all'intervento finanziato ed accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi regionali riterranno effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- n) assolvere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del Programma garanzia per i giovani in Liguria;

- o) con riferimento ai servizi di supporto fornire la massima collaborazione in termini di disponibilità temporale, organizzativa e documentale ai fini della miglior e più efficiente erogazione dei servizi previsti dalla misura e del conseguimento degli obiettivi relativi;
- p) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora, a causa di forza maggiore, non si possa fornire la collaborazione di cui alla precedente lettera o).

18. Revoche

La revoca dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui il Beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 16 delle presenti Disposizioni di applicazione.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione e il conseguente recupero delle somme, qualora già erogate, compresi gli interessi legalmente dovuti dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il Beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il Beneficiario abbia ottenuto sul finanziamento concesso altre agevolazioni ai sensi del precedente paragrafo 9 delle presenti Disposizioni;
3. il Beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa coerentemente con le finalità previste;
4. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del Beneficiario;
5. si presentino le inadempienze contrattuali di cui al finanziamento agevolato;
6. il Beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), d), f), g), h), i), j), k), m), o) del paragrafo 16 delle presenti Disposizioni di applicazione;
7. nonché negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di concessione dell'agevolazione.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi delle presenti Disposizioni di applicazione.

Fermo restando quanto previsto alla lettera j) del paragrafo 16, in caso di realizzazione parziale dell'intervento, FI.L.S.E. provvederà con apposito provvedimento a revocare la quota di finanziamento relativa all'intervento non realizzato.

Nei casi di revoca, il soggetto finanziato è tenuto, all'estinzione del finanziamento per l'importo indicato nel provvedimento di revoca ed al versamento al Fondo di tale importo gravato di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 400 punti base, dal momento dell'erogazione dell'agevolazione a quello della restituzione. Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n. 56/2009 ed al regolamento regionale n. 2/2011 - dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio

dello stesso. Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca è assistito da privilegio ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

19. Variazione del Beneficiario

Nel caso in cui il soggetto Beneficiario intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, lo stesso dovrà avvisare preventivamente FI.L.S.E., ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità e all'intervento finanziato.

Il soggetto che intende subentrare negli obblighi e nei diritti deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici delle presenti Disposizioni di applicazione e deve assumersi tutti gli obblighi già in capo al soggetto Beneficiario.

FI.L.S.E., acquisita l'istanza, verificherà il possesso di tutti i requisiti richiesti dalle presenti Disposizioni di applicazione in capo al subentrante ed accoglierà o rigetterà l'istanza di mantenimento di validità del provvedimento di concessione e/o del contratto di finanziamento.

20. Controlli

I competenti Organi possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al Piano di Intervento presentato. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte relative ai requisiti soggettivi.

21. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del finanziamento agevolato, Regione e FI.L.S.E. non assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti beneficiari della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalle normative vigenti. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari ed, in caso di inadempienze, il finanziamento agevolato potrà essere revocato.

22. Comunicazione delle concessioni di finanziamento

FI.L.S.E. comunicherà a Regione Liguria entro cinque giorni del mese successivo un prospetto riepilogativo dei contratti sottoscritti nel mese precedente e la loro entità nonché la copia dei contratti sottoscritti al fine di consentire la rendicontazione delle spese sostenute per la misura 7.2 in relazione alle disposizioni richieste dalla Autorità di Gestione.

L'ultimo prospetto relativo ai contratti sottoscritti dovrà essere inviato entro il 18 giugno 2018.

23. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A..